



CENTRO INIZIATIVA GENITORI DEMOCRATICI

di Villa Carcina

Associati a

Coordinamento Genitori Democratici



26/06/2001
Città di Villa Carcina
Coordinamento Genitori Democratici

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Costituzione

È costituita l'Associazione denominata Centro Iniziativa Genitori Democratici (C.I.G.D.) il C.I.G.D. di Villa Cardina individua nella scuola, nella quale agisce come associazione locale di genitori di allievi, l'ambito prioritario della sua attività.

La stessa aderisce al Coordinamento Genitori Democratici nazionale, riconoscendosi nei valori che rappresenta.

Essa avrà durata illimitata.

ARTICOLO 2

Statuto

L'Associazione Centro Iniziative Genitori Democratici, è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n.28/1996, "Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo", della Legge nazionale n.383/2000, "disciplina delle associazioni di promozione sociale" e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 3

Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza del ¼ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati.

ARTICOLO 4

Oggetto e scopo

La presente Associazione esercita le attività in aderenza ai bisogni territoriali, alle proprie risorse ed alle proprie iniziative nei seguenti ambiti:

realizzarsi, nel confronto delle diverse posizioni culturali e ideali, l'unità dei genitori intorno agli obiettivi della trasformazione della scuola, nel senso dei valori democratici e antifascisti indicati dalla costituzione e favorire la collaborazione tra le diverse componenti scolastiche.

Per il conseguimento di tale scopo l'associazione si propone i seguenti compiti specifici:

- a) promuovere convegni, dibattiti, incontri, seminari, corsi, anche di concerto con altre organizzazioni ed enti aventi fini analoghi.
- b) promuovere pubblicazioni anche attraverso particolari iniziative editoriali, di materiale avente l'attinenza con i fini istituzionali dell'Associazione.
- c) promuovere ogni altra iniziativa atta a perseguire i fini dell'Associazione.

d) favorire la diffusione di informazioni e notizie circa i problemi scolastici delle nostre comunità;

Le attività si rivolgono sia ai soci che alle collettività e sono senza fini di lucro, al fine di realizzare scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, di cui all'art. 1, comma 2 della Legge Regionale n. 28/1996.

TITOLO II:

ADERENTI

ARTICOLO 5

Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche (per mezzo del rappresentante legale) che condividono le finalità della stessa e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di adesione che fosse stabilita dall'Ufficio di segreteria.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda all'Ufficio di segreteria recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservare lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

L'Ufficio di segreteria dovrà provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dall'loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, l'Ufficio di segreteria non è tenuto a rendere comprensibile la motivazione di detto diniego.

ARTICOLO 6

Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di ricontratto.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento (ove presente) per la nomina degli organi direttivi della stessa.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di voto attivo e passivo.

I soci prestano volontariamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, secondo quanto necessario ai fini del perseguitamento degli scopi dell'Associazione. È ammesso il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione. Le concrete modalità di attuazione di detto Impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Le cariche sociali direttive sono elettive.

FONDAZIONE CULTURALE
SOCIETÀ DEL LIBRO

4

ARTICOLO 7
Perte delle qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

ARTICOLO 8
Recesso

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale l'Ufficio di segreteria riceve la notifica della volontà di recesso.

ARTICOLO 9
Esclusione

In presenza di inadempimento agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipa alla Associazione può essere escluso con deliberazione dell'Ufficio di segreteria.

L'Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Ufficio di segreteria con le modalità disciplinate per le votazioni di cui al presente Statuto.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivide le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei Proibitori, organo di garante interno all'Associazione, di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

TITOLO III
ORGANI
ARTICOLO 10
Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) l'Ufficio di segreteria;
- c) il Presidente dell'Ufficio di segreteria;
- d) il Vicepresidente dell'Ufficio di segreteria;
- e) il Segretario dell'Ufficio di segreteria;
- f) il Collegio dei Proibitori.

ARTICOLO 11
Composizione dell'Assemblea



L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Ufficio di segreteria ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

ARTICOLO 12
Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell'Ufficio di segreteria, a seguito di delibera del Ufficio stesso, almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale) e del bilancio preventivo per il prossimo esercizio (durante gli ultimi due mesi dell'esercizio in corso).

Il Presidente dell'Ufficio di segreteria convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ore della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti, almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ARTICOLO 13
Oggetto delle delibere assemblee

L'Assemblea:

- a) provvede alla nomina dell'Ufficio di segreteria, del Presidente e del Vicepresidente dell'Ufficio di segreteria e del Collegio dei Prohibiti;
- b) definisce gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- d) approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- e) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, durante il divieto di ridistribuzione ai soci, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

ARTICOLO 14
Validità dell'Assemblea

CONSOB INFORMATIVA
02/03/2012

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti indicati al primo comma.

ARTICOLO 15

Votazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale di organizzazione se prevista.

Ogni socio ha diritto ad un voto, i soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e l'approvazione del bilancio.

Nelle votazioni l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

ARTICOLO 16

L'Ufficio di segreteria

L'Associazione è amministrata da un Ufficio di segreteria composto da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

In caso di recesso o decesso di un consigliere, l'Ufficio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

L'Ufficio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono gratuite.

L'Ufficio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Ufficio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

L'Ufficio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni dell'Ufficio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Ufficio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea;

compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 17

Il Presidente dell'Ufficio di segreteria

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente dell'Ufficio di segreteria.

Il Presidente dell'Ufficio di segreteria è eletto dall'Ufficio, tra i propri consiglieri, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente dura in carica tre anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente dell'Ufficio di segreteria rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dall'Ufficio di segreteria, di quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività completa, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare l'Ufficio di segreteria per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, l'Ufficio di segreteria e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione.

Il Presidente, per conto dell'Associazione, cura l'idenità pubblicità degli atti e dei registri e dei libri associativi.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consumativo da sottoporre per l'approvazione, al Ufficio di segreteria e poi all'Assemblea, comedendoli di idonee relazioni.

ARTICOLO 18

Il Vicepresidente dell'Ufficio di segreteria

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 19

Il Segretario dell'Ufficio di segreteria

CONTRO INIZIATIVA

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunane dell'Assemblea, del Ufficio di segreteria e coadiuva il Presidente e l'Ufficio di segreteria nell'ispicazione delle attività executive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbal dell'Assemblea, del Ufficio di segreteria nonché del Libro degli Aderenti.

ARTICOLO 20

Il Collegio dei Proibiri

L'Assemblea provvede, contestualmente all'elezione dell'Ufficio di segreteria, alla nomina del Collegio dei Proibiri, organo di garanzia interno, composto da tre componenti dell'Associazione, con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci e tra alcuni di essi e l'Associazione.

I componenti del Collegio dei Proibiri durano in carica tre anni.

L'incarico di componente del Collegio dei Proibiri è incompatibile con la carica di consigliere.

I Proibiri partecipano di diritto alle adunane dell'Assemblea.

TITOLO IV

IPATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 21

Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- dal beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le ecedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative se deliberate;
- da ogni altra entità che concorre ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio:
fondi pervenuti a seguito di ricette pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
contributi composti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;
dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

ARTICOLO 22

Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, qualora prevista, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea.

Gescom - Consulenza e Servizi

Il contributo associativo è intransigibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

ARTICOLO 23

Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni libere in denaro e le donazioni sono accettate dall'Ufficio di segreteria che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Ufficio di segreteria in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Le convenzioni sono accettate con delibera dell'Ufficio di segreteria che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ARTICOLO 24

Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro i primi due mesi di ciascun anno l'Ufficio di segreteria è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, come disciplinato dall'articolo 12 del presente Statuto.

Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, l'Ufficio di segreteria, è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, come disciplinato dall'articolo 12 del presente Statuto.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nel quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copia è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 25

Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

G. Lazzarini - Presidente

Consiglio di Amministrazione

ARTICOLO 26

Sollecito



Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza del 2/3 (tre quarti) dei componenti dell'Assemblea sia in prima sia in seconda convocazione.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di utilità sociale.

ARTICOLO 27

Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.

Villa Cardina il 21/11/2002

26 NOV. 2002

Registrato a Cagliari V. T. II
al N° 4230 SERIE 3 Adm. Primo

1000 lire
1000 lire
PAESAGGIO VITALE



Registrazione Cittadina
di Villa Cardina